

All. al prot. n. 1313/2013/E/R/g – FV/mb

**Osservazioni FederUtility**

***DCO 257/2013/R/gas***

***“Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas  
e meccanismi di perequazione  
per il quarto periodo di regolazione”***

**OSSERVAZIONI GENERALI**

Federutility pur manifestando un generale apprezzamento nei confronti delle proposte a completamento degli orientamenti in materia tariffaria contenute nel presente documento, osserva preliminarmente quanto segue.

Alcuni argomenti, quale a titolo d'esempio, quello legato alla definizione di nuovi ambiti tariffari, mancano di dettagli essenziali in assenza dei quali non è possibile esprimere un giudizio nel merito delle opzioni presentate.

Non si comprende esattamente per l'opzione T5B come un unico ambito tariffario nazionale possa coesistere con specifiche componenti tariffarie a livello dei singoli ambiti territoriali minimi. In tale eventualità non si comprende peraltro, la differenza con l'ipotesi T5A caratterizzata da ambiti tariffari che corrispondono, di fatto, agli ambiti territoriali minimi delle gare.

Dal punto di vista dell'effetto sul singolo cliente finale è difficile dare un giudizio tenendo separato il tema della dimensione dell'ambito tariffario con le ipotesi rappresentate al paragrafo 13 in relazione alla componente tariffaria a copertura della differenza tra VIR e RAB da applicare a livello di singolo Comune.

Uno degli aspetti di maggiore rilevanza che emerge dalla lettura del documento (e del precedente DCO 56/13), è proprio il trattamento del differenziale tra VIR e RAB.

In merito ai casi di scostamento rilevante tra valori di VIR e valori di RAB, si conferma quanto osservato nella consultazione precedente, e cioè che le motivazioni di tale

differenza non dipendono da una sopravvalutazione del VIR quanto, piuttosto, da una sottovalutazione della RAB, dovuta all'impossibilità da parte di alcune Aziende di avere accesso ad una stratificazione completa del costo storico dei cespiti e/o della impossibilità di avvalersi di dati di perizia (dopo il 2003).

Tale circostanza rende inaccettabile l'impostazione unilaterale del Documento, che sembra presupporre per principio che la differenza sia esclusivamente imputabile ad una indebita sopravvalutazione del VIR. In ogni caso si osserva che la determinazione del VIR avviene in contraddittorio tra Impresa ed Ente locale, esiste una consolidata prassi valutativa che si è consolidata in questi anni ed infine il DM 226/2011 fornisce delle indicazioni precise sulle metodologie da applicare - in assenza di diverso accordo tra le Parti - per cui si ritiene che esistano tutti i presupposti perché la valutazione del VIR avvenga in modo equo e corretto.

I valori di VIR dimostrano oggettivamente che lo stock del capitale investito tariffario (RAB) ad esempio delle ex Aziende speciali in molti casi è stato sottovalutato rispetto alla reale consistenza delle opere realizzate e che, pertanto, in molti casi concreti e largamente diffusi, il valore di RAB non rappresenta un parametro di riferimento idoneo per giudicare la congruità dei valori di VIR. La questione potrebbe presentare criticità ancora più evidenti nel caso di località in cui la RAB è stata forzatamente abbattuta (per mancanza di documentazione contabile) in quanto calcolata d'ufficio.

Appare quindi a nostro giudizio non appropriato il richiamo ad una presunta mancata responsabilizzazione da parte degli Enti Locali tale da dover sollecitare l'attenzione degli stessi sul tema. La vigilanza delle Amministrazioni locali è propria della corretta gestione dell'interesse pubblico, per altro, trova un limite nelle disposizioni normative emanate a proposito e negli elementi contabili che hanno influenzato le tariffe nel passato.

Con riferimento al valore che la RAB delle reti ha assunto nel contesto tariffario, vogliamo rimarcare come ad oggi i costi del capitale investito di località siano stati "socializzati" a livello di ambito tariffario sovraregionale. Ciò si è sostanziato nella circostanza che nei casi di Comuni con RAB sottostimata (in primis se calcolata d'ufficio) il sistema tariffario ha imposto che il beneficio tariffario (in avere) per il cliente finale di detto Comune fosse diluito, nel sistema tariffario attuale, all'interno della tariffa obbligatoria del macroambito. Con l'indicazione contenuta nel presente DCO (paragrafo 13) di allocare l'effetto del differenziale VIR-RAB a livello del singolo Comune, invece, laddove tale differenziale fosse significativo, la maggiorazione

tariffaria ricadrebbe in toto ed esclusivamente sugli utenti del comune e si rivelerebbe come un importante aumento attribuito d'imperio agli utenti stessi. Ciò genererebbe potenziali forti differenze tariffarie tra Comuni dello stesso ATEM, che potrebbero far scaturire disappunto da parte dei cittadini, legato alla difficile percezione della technicalità del quadro normativo - regolamentare.

**Riteniamo nei fatti, quindi, di poter escludere che la nuova componente tariffaria "Delta VIR-RAB" possa essere dimensionata ed applicata dal punto di vista tariffario a livello di singolo Comune; le complessità gestionali che intravediamo e le eccessive frammentazioni tariffarie costituirebbero, per altro, forti barriere alla promozione della concorrenza nel settore della vendita. A ciò si aggiunge, secondo noi, un forte effetto di discriminazione dei clienti finali, anche rispetto ai principi seguiti finora.**

Infatti, come detto, ad oggi, il cliente finale ha "contribuito" a sostenere i costi complessivi del sistema distributivo pagando in tariffa una aliquota che andava a coprire una RAB media di macro ambito tariffario, e ciò indipendentemente dal livello effettivo della RAB del proprio distributore e della propria località di residenza (in sostanza, se la tariffa fosse stata dimensionata a livello di singolo Comune/Gestore, in ragione di una RAB bassa anche la tariffa pagata dal cliente locale sarebbe stata diversa e più bassa di quella che, viceversa, ha dovuto effettivamente corrispondere). Si era ritenuto che tale fosse un punto di equilibrio tra la riduzione del numero degli ambiti tariffari (necessaria per sostenere l'apertura del mercato della vendita) e una "sostanziale" uniformità dei costi derivanti dall'attività di distribuzione (legata ad una ritenuta omogeneità economico/temporale degli investimenti realizzati nel macro ambito).

L'ipotesi di attribuire al medesimo cliente di singolo Comune l'eventuale differenziale VIR-RAB – che deriva, come detto, da un fenomeno economico/contabile direttamente collegato al sistema tariffario vigente - crea una deviazione dal principio della condivisione del valore della RAB a livello di macro ambito tariffario finora seguito, ma soprattutto attribuisce una ulteriore "penalizzazione" ad un cliente che in passato non ha potuto usufruire di vantaggi tariffari teoricamente a lui spettanti ma che anzi si è fatto carico di una socializzazione di costi prevista dalle vigenti disposizioni regolatorie (che non hanno ritenuto evidentemente corretto che fosse beneficiario di una particolare trattazione contabile della RAB locale).

Le ragioni che ci spingono a sostenere una struttura tariffaria che riporti a livello di macro ambito tariffario sia la determinazione della RAB che dei differenziali VIR-RAB che potrebbero evidenziarsi a livello di singolo Comune, in definitiva, sono da sintetizzarsi come segue:

- coerenza e continuità con l'impostazione assunta dal vigente sistema tariffario;
- attenuazione delle diseguaglianze tariffarie che potrebbero verificarsi tra clienti del medesimo ATEM, in ragione di un ricalcolo del valore economico di reti e impianti alla base della tariffa che sarebbe disomogeneo se confrontato con la base dell'attuale calcolo della RAB;
- maggiore gradualità e contenimento della presunta variazione complessiva della tariffa, anche in ragione della non contemporaneità della evidenziazione del differenziale VIR-RAB;
- coerenza con le disposizioni normative del decreto 226/2011.

Crediamo che questi aspetti sopra descritti, anche valutati nell'ambito dell'AIR, potranno portare l'Autorità a considerazioni di gran lunga più favorevoli rispetto ad altre soluzioni.

Tenuto conto di tutto quanto detto sopra e da quanto ipotizzabile, sono attesi importanti adeguamenti della struttura tariffaria necessaria per rispondere a quanto previsto dalla normativa primaria in termini di gare d'ambito. A queste modifiche il Regolatore propone ulteriori variazioni dell'articolazione tariffaria della tariffa obbligatoria per rispondere a principi di *cost reflectivity*. **Riteniamo che le modifiche legate a quest'ultimo principio, possano essere rinviate al successivo periodo di regolazione, una volta consolidata l'introduzione delle modifiche richieste ai fini delle gare.**

Più in generale, per tutte le altre eventuali modifiche che afferiscono al sistema tariffario, si chiede di garantire ai Distributori un tempo congruo, valutato in almeno sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera, per implementare le necessarie modifiche sui sistemi informativi e che la decorrenza di tutte le eventuali modifiche decorrano, anche retroattivamente, comunque dal 1° gennaio. In particolare si richiede di evitare di introdurre discontinuità di strutture tariffarie in corso d'anno (ad es gestioni per semestri come fatto con del. 159/08), in quanto esse generano notevoli complessità di gestione e appesantimenti rendicontativi in fase di consuntivazione.

A proposito del paragrafo 22 “Cronoprogramma di installazione dei misuratori del gas naturale” corre l’obbligo di fare le seguenti puntualizzazioni. Per quanto attiene alle argomentazioni in materia di validità di bollo metrico per contatori di calibro G4-G6 è necessario tenere conto che la legge n. 99/09, al comma 21 dell’articolo 30, stabilisce che “la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura <CE> apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h, è di quindici anni decorrenti dall’anno della loro apposizione in sede di verifica o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio”.

Al comma 25 dell’articolo sopra richiamato, inoltre, si legge che “ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l’Autorità definisce le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione... omissis”. Che si traduce nel fatto che le misure effettuate con contatori in servizio prima dell’entrata in vigore della legge 99/09 continuano ad essere valide dal punto di vista metrologico e fiscale, fintantoché tali strumenti non saranno sostituiti con quelli previsti nel piano predisposto dall’Autorità.

D’altro canto, appare superfluo sottolineare come qualsiasi lettura diversa della norma citata avrebbe reso immediatamente nulle dal punto di vista della validità metrologica e fiscale la quasi totalità delle letture effettuate dagli operatori al momento di entrata in vigore della norma.

Nel ribadire quanto espresso nelle precedenti consultazioni in materia tariffaria per il prossimo periodo di regolazione si espongono di seguito considerazioni in merito agli spunti di consultazione proposti.

## **SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### **S1. Osservazioni sul disegno di sistema tariffario previsto per il quarto periodo di regolazione.**

Si concorda sull'impostazione del sistema tariffario basato sulla determinazione di una tariffa di riferimento e di una obbligatoria, con bilanciamento dei ricavi mediante meccanismi di perequazione analoghi agli attuali e non realizzati attraverso meccanismo di bilanciamento intertemporale.

---

**S2. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi in relazione alla tematica del lag regolatorio.**

Si valuta positivamente l'orientamento volto ad introdurre una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale al fine di considerare adeguatamente il lag regolatorio sul riconoscimento dei costi di capitale.

**Non si riconosce, però risolutiva l'entità della maggiorazione proposta che dovrebbe essere aumentata almeno fino all'1%.**

Relativamente all'orientamento dell'Autorità di rivedere il criterio di determinazione delle tariffe di riferimento destinate alla copertura dei costi di capitale mediante la definizione di valori unitari in funzione dei livelli di servizio attesi nell'anno  $t$ , non è chiara la metodologia di determinazione dei livelli attesi e quindi non è chiaro in che modo possa essere realmente sterilizzato l'effetto legato all'incremento dei volumi di servizio. Si ritiene possa essere valutata l'ipotesi di superare, limitatamente al riconoscimento dei costi di capitale, la determinazione della tariffa di riferimento prevedendo il riconoscimento, in sede di perequazione, della somma fissa pari al costo riconosciuto a copertura dei costi di capitale in luogo del valore unitario €/PdR attualmente utilizzato.

Un'ipotesi, da verificare in quanto a percorribilità e in subordine alla precedente, in tema di riconoscimento del lag regolatorio, potrebbe essere la corresponsione di una remunerazione tariffaria specifica - determinata sulla base del WACC regolatorio corrente - calcolata ex-post sugli investimenti realizzati nel penultimo anno rispetto a quello di applicazione. In altre parole, dato atto che gli investimenti realizzati nel periodo  $t-2$  sono riconosciuti in tariffa con un ritardo di due anni rispetto al momento della loro realizzazione, si potrebbe prevedere una componente tariffaria aggiuntiva (denominata ad esempio "tariffa lag temporale") che consenta di recuperare la mancata remunerazione del capitale investito corrispondente per quei due anni; nel caso in cui gli investimenti fossero pari a 100, essa sarebbe pari a  $[100 \times (wacc) + 100 \times wacc \times (1+wacc)]$ . La soluzione avrebbe anche il vantaggio di consentire l'esatta quantificazione della remunerazione nelle competenze spettanti al gestore uscente in caso di subentro da parte d'altro gestore a seguito di gara.

In caso contrario, dovrebbe essere individuato un meccanismo con il quale il Gestore subentrante riversa questa quota al Gestore uscente.

---

**S3. Osservazioni sulle disposizioni per le località in avviamento ai fini della definizione del vincolo ai ricavi ammessi.**

Si concorda sull'opportunità di superare i limiti della metodologia attuale fondata sull'utilizzo di un numero teorico dei PdR serviti.

In particolare si ritiene valida la seguente impostazione, in parte sovrapponibile con l'orientamento manifestato dall'Autorità, consistente nella suddivisione del vincolo dei ricavi ammessi a copertura dei costi delle infrastrutture di rete di località in due parti:

- una prima parte, destinata alla copertura dei costi di capitale di località, stabilita in somma fissa, pari al costo riconosciuto a copertura di ammortamenti e capitale investito;
- una seconda parte, a carico della componente unitaria fissa della tariffa di riferimento, espressa in euro/punto di riconsegna, destinata alla copertura dei costi operativi.

Pertanto, con riferimento all'orientamento dell'Autorità, non si condivide la definizione di una componente variabile dalla tariffa di riferimento, a copertura di parte dei costi operativi e da applicarsi al volume di gas effettivamente distribuito nell'anno t, per le motivazioni espresse al successivo punto.

---

**S4. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.5, con riferimento alla definizione degli ambiti tariffari rilevanti ai fini della determinazione della tariffa obbligatoria.**

**Ferme restando le argomentazioni esposte nella prima parte delle osservazioni, circa le modalità alternative di socializzazione dei costi in tariffa, in generale, l'orientamento manifestato dall'Autorità di rivedere l'impostazione del perimetro d'applicazione delle tariffe obbligatorie definendo ambiti tariffari corrispondenti a quelli relativi alle nuove concessioni, è valutato negativamente,** per le motivazioni già evidenziate in sede di consultazione al DCO 341/2012 e richiamate al punto 9.3 del DCO 257/2013.

Nelle osservazioni al DCO citato, infatti, la scrivente Federazione già avanzava l'ipotesi della creazione di un ambito tariffario (obbligatorio) unico nazionale in quanto, oltre ai motivi di opportunità nei confronti delle gare, la soluzione avrebbe conseguito il vantaggio di una diminuzione dei costi per le imprese di vendita. Non si condivideva l'ipotesi di frammentare la tariffa obbligatoria passando dagli attuali 6 macro ambiti sovraregionali ai futuri 177 tenuto conto che tale cambiamento avrebbe condotto in



ultima analisi ad un'ulteriore complessità gestionale con un passo indietro rispetto alla razionalizzazione compiuta nel 2009 e costituendo altresì una forte barriera all'apertura del mercato.

Nello specifico, con riferimento alle ipotesi poste in consultazione nel presente DCO con metodologia AIR, si ritiene che l'ipotesi T5.0 sia la più equilibrata in relazione ai minori impatti sui sistemi informativi e alle necessità di andare a favore dell'apertura del mercato della vendita.

Chiaramente tale ipotesi dovrebbe per coerenza coordinarsi con una ipotesi di socializzazione della componente delta VIR-RAB (paragrafo 13) a livello di macro ambito tariffario. In generale infatti, per evitare distorsioni del sistema tariffario, è fondamentale che l'ambito territoriale di applicazione delle tariffe obbligatorie nelle sue componenti base sia lo stesso dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta componente aggiuntiva "delta VIR-RAB".

---

**S5. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.6, con riferimento alla revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di distribuzione.**

L'obiettivo di valutare una revisione della struttura della tariffa obbligatoria, nell'ottica di incrementarne il grado di *cost-reflectivity*, in linea di principio è condivisibile. Il perseguimento di tale obiettivo, però, deve avvenire pesando gli effetti negativi che una revisione dell'articolazione e della struttura tariffaria può portare. A tal proposito si ribadisce quanto espresso in premessa circa l'opportunità di rinviare tali modifiche al successivo periodo regolatorio.

In linea generale, come già emerso in sede di consultazione al DCO 341/2012, una eventuale modifica della struttura tariffaria delle tariffe obbligatorie comporta oneri in termini di costi e tempi, sia per l'aggiornamento dei sistemi di fatturazione sia per l'implementazione della reportistica.

Nello specifico, con riferimento alle ipotesi poste in consultazione con metodologia AIR, si ritiene che l'ipotesi T6.A sia la più equilibrata: il mantenimento dell'articolazione tariffaria adottata nel III periodo regolatorio minimizza l'impatto relativo all'aggiornamento dei sistemi di fatturazione; la rimodulazione dell'articolazione tariffaria di riferimento, per altro, consente il superamento delle criticità emerse nel periodo regolatorio vigente.

Si ritiene, invece, che l'opzione T6.B, a fronte di un possibile aumento del grado di *cost-reflectivity* comporti costi di implementazione eccessivi, che ricadendo in definitiva sugli utenti sarebbero in contrasto con gli obiettivi specifici di promozione



dell'interesse degli utenti e di semplificazione dei meccanismi di regolazione. Si esprime, quindi, parere negativo nei confronti di questa ipotesi.

Nel caso di modifiche della struttura tariffaria (articolazione quote fisse, articolazione quote variabili, rimodulazione limiti di scaglione) le eventuali quote fisse dovrebbero essere riferibili non al calibro dei contatori ma agli stessi scaglioni delle quote variabili: questo per tenere conto che il peso relativo della quota fissa decresce al crescere dei consumi (che per i piccoli calibri dei contatori, es G4 e G6, presentano ampia variabilità) e che un'eccessiva quota fissa sui bassi consumi (tipicamente inferiore ai 480 mc/anni, tipici degli usi cucina e acqua calda) produrrebbero una possibile migrazione di numerosi clienti finali verso forme energetiche alternative al gas con la diminuzione dei PDR e, di conseguenza, l'aumento degli oneri per i singoli clienti (in un circolo vizioso).

In ogni caso, si rimarca l'esigenza di avere evidenza ufficiale delle modifiche richieste con almeno dodici mesi di anticipo rispetto alla implementazione delle stesse.

---

**S6 Osservazioni sulle ipotesi di revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di misura**

Come già evidenziato in sede di consultazione al DCO 341/2012, l'eventuale introduzione di una differenziazione della tariffa relativa al servizio di misura in funzione della classe del gruppo di misura avrebbe un impatto notevole in termini di adeguamento dei sistemi di fatturazione delle società di distribuzione (oltre che di quelle di vendita), di aumento della complessità della reportistica nonché di gestione di un ulteriore flusso di dati dai distributori alle società di vendita.

Si ribadiscono, pertanto, le osservazioni indicate al precedente punto S5 che inducono a ritenere opportuno il mantenimento della struttura tariffaria vigente nel III periodo regolatorio.

---

**S7 Osservazioni in merito alla rimodulazione delle componenti UG1, GS, RE ed RS.**

In coerenza con quanto già esposto relativamente alla possibile revisione delle tariffe obbligatorie di distribuzione e misura, si valuta positivamente la rimodulazione delle componenti UG1, GS, RE, RS, a condizione che tale rimodulazione si concretizzi nell'ambito della medesima struttura tariffaria adottata nel III periodo regolatorio.

L'introduzione di variazioni strutturali quali strutture binomie o elementi digressivi della parte variabile avrebbero un notevole impatto in termini di costi per adeguamento dei

sistemi informativi e aumenterebbero molto la complessità rendicontativa verso la CCSE.

Si valuta negativamente l'introduzione di elementi di degressività o strutture binomie che rischiano di comportare costi di gestione e di fatturazione superiori ai benefici.

---

**S8 Osservazioni sulle ipotesi relative all'aggiornamento annuale delle quote variabili della tariffa obbligatoria.**

Non si comprende come si possano stimare i volumi distribuiti nell'anno t sulla base delle medie annue di consumo destagionalizzato. A tal riguardo, per destagionalizzare, appare forse più semplice far riferimento alle medie dei consumi degli ultimi 3 anni.

---

**S9. Osservazioni sull'ipotesi di intervento regolatorio con riferimento alla componente tariffaria *canoni comunali*.**

Relativamente all'eventuale sterilizzazione degli effetti volume non si ravvisano particolari criticità essendo la questione neutra per il distributore. Riveste invece rilevanza la valutazione sul montante (vincolo dei ricavi) calcolato e riconosciuto all'impresa secondo le indicazioni regolatorie sul valore dell'anno 2007, ma, preteso e pagato, secondo la lettura della norma di alcuni Enti locali, secondo il valore dell'anno in corso.

---

**S10 Osservazioni sull'ipotesi di introduzione di una specifica componente tariffaria a copertura della differenza tra VIR e RAB.**

**Completando quanto precedentemente argomentato sul tema, si ribadisce la valutazione negativa circa l'ipotesi di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB mediante l'istituzione di una componente tariffaria da applicare a livello di singolo Comune.**

Pensiamo, infatti di aver già esposto in premessa le ragioni per cui l'obiettivo dichiarato di tale opzione, ovvero evitare qualsiasi forma di sussidiazione territoriale intercomunale, confliggerebbe con gli obiettivi di promozione degli interessi degli utenti nonché di semplificazione dei meccanismi di regolazione e di promozione della concorrenza nel settore della vendita. Infatti, gli esercenti della fornitura sarebbero costretti a gestire e giustificare in bolletta una pluralità di tariffe e maggiorazioni.

Occorre evidenziare che nell'ipotesi prefigurata dal DCO, le fluttuazioni delle differenze VIR-RAB, derivanti prevalentemente dalla diversa "storia contabile" delle gestioni nei singoli Comuni (di cui non è certamente responsabile il cliente finale), potrebbero determinare forti variabilità delle tariffe tra i diversi Comuni appartenenti al medesimo Ambito di Concessione.

Data la riconosciuta differenza strutturale tra VIR e RAB, occorrerebbe, piuttosto, allargare il perimetro di applicazione della tariffa obbligatoria (vedere collegamento con il precedente punto S4), al fine di evitare squilibri territoriali; l'unitarietà **di trattamento della differenza VIR-RAB ed il conseguente effetto iniziale di riconduzione della stessa all'interno dell'ambito tariffario sovraregionale appare essere la soluzione migliore.**

Vogliamo in ogni caso rappresentare, in subordine, una ipotesi alternativa a quella che riteniamo da perseguire. Riteniamo infatti che potrebbe anche essere valutata la possibilità di ricondurre l'effetto del differenziale VIR-RAB ad un unico valore tariffario a livello di ATEM; ciò potrebbe comportare una maggiore facilità da parte degli Enti locali nella valutazione delle offerte (un unico sconto da non "pesare" sui vari Comuni) ed eviterebbe possibili contenziosi tra gli Enti locali stessi.

In questo caso, tuttavia, sono da considerare le tempistiche necessarie per le implementazioni delle modifiche da apportare ai sistemi informativi per la transizione di una quota della tariffa da macro-ambito a specifiche tariffe di ATEM; in tale caso, si chiede di specificare in maniera più chiara come sarebbe gestito il periodo transitorio di coesistenza di tariffe di macro ambito tariffario e tariffe di ATEM che, a rigore, dovrebbero decorrere dalla data della nuova singola Concessione.

L'adozione di questa soluzione alternativa dovrebbe per coerenza, per quanto sostenuto al punto S.4 della consultazione, implicare l'adozione di una struttura tariffaria per ambito territoriale minimo di gara, superando dunque l'attuale articolazione per ambito tariffario macro-regionale, con tutte le conseguenze già più volte evidenziate.

A tal proposito, in linea generale e in un'ottica di semplificazione dei processi, come già accennato, si suggerisce di prevedere che le eventuali nuove tariffe di ATEM trovino applicazione dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla data di inizio Concessione, prevedendo sempre un tempo di almeno 6 mesi di tempo per implementare a sistema le modifiche necessarie dal momento in cui viene formalizzata la data di inizio della nuova Concessione.

---

**S11. Osservazioni sui criteri per la determinazione tariffaria d'ufficio.**

Non si hanno osservazioni su questo punto.

In merito ai contenuti esposti al paragrafo 15.10, si valuta positivamente l'orientamento di suddividere la fase di acquisizione dei dati in periodi distinti al fine di razionalizzare il processo di gestione delle rettifiche. Si ritiene, però, indispensabile che la determinazione delle tariffe di riferimento da parte dell'Autorità avvenga nell'ambito della "campagna autunnale", ovvero entro il medesimo termine con cui vengono approvati e deliberati i valori della tariffa obbligatoria.

---

**S12. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi**

Si esprime valutazione negativa rispetto all'orientamento manifestato dall'Autorità con riferimento alla definizione di una quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi calcolata in funzione dei volumi distribuiti nel periodo di riferimento.

Con riferimento al primo limite evidenziato, riferibile all'impostazione adottata nel III periodo regolatorio, ovvero la deresponsabilizzazione dell'impresa distributrice rispetto alla puntuale rilevazione delle quantità effettivamente erogate, si dissente in modo netto: la responsabilizzazione dell'impresa distributrice è indotta dal quadro regolatorio che pone in capo al distributore precise responsabilità e tempi per la puntuale e corretta rilevazione, validazione e registrazione dei dati di misura.

Con riferimento alla presenza di una quota dei costi operativi aventi natura variabile, ammesso che la quota di tali costi dipendenti dai volumi di gas distribuito sia pari al 5% del totale dei costi operativi, l'introduzione della modifica proposta porterebbe ad un ipotetico incremento della "*cost reflectivity*" per una quota dei costi di distribuzione pari a circa l'1-2% del totale; contemporaneamente, si avrebbe un sensibile aggravio delle modalità di consuntivazione ai fini del meccanismo di perequazione (in ragione delle disposizioni che regolano il bilanciamento dei consumi gas) e si avrebbe un sensibile aumento dei tempi di chiusura dei meccanismi stessi nonché un aumento degli importi (negativi o positivi) oggetto di perequazione, e conseguente effetto finanziario, in ragione dei conguagli di volume effettuati negli anni successivi.

---

**S13. Osservazioni sull'ipotesi di definizione delle componenti  $t(\text{cen})^{\text{capex}}$  e  $t(\text{dis})^{\text{capex}}$  della tariffa di riferimento.**

Si richiama quanto precedentemente esposto in merito alla possibilità di sterilizzazione del riconoscimento delle componenti "capex" dalla variazione dei PDR tramite l'introduzione di valori totali e non più "unitari" in parallelo al riconoscimento del lag regolatorio.

---

**S14. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.7, con riferimento alla determinazione della componente della tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi.**

Per le medesime considerazioni esposte al precedente punto S12, si ritiene opportuno confermare l'opzione T7.0 anche nel IV periodo regolatorio.

---

**S15. Osservazioni in merito alle eventuali modalità di determinazione della porzione dei costi operativi da coprire mediante la quota variabile della tariffa di riferimento**

Si richiama quanto precedentemente indicato per S.12.

Si fa inoltre presente che, in un'ottica di cost reflectivity i PdR sui cui calcolare gli opex dovrebbero essere i "contendibili" e non gli "attivi", in quanto anch'essi punti esistenti e gestiti dall'impresa di distribuzione ancorché temporaneamente non attivi.

---

**S16. Osservazioni sull'ipotesi di definizione della componente della tariffa  $t(\text{cot})$  di riferimento**

Si concorda nel confermare l'attuale struttura della tariffa di riferimento della commercializzazione unica su base nazionale. Appare necessario sottolineare come nel fissarne il nuovo valore si debbano tenere in debito conto i maggiori costi sostenuti dai distributori nell'ambito del servizio di Default (che obbliga il Distributore ad informare i clienti finali che a vario titolo, vanno in servizio di default) e per le nuove attività legate alle informazioni da fornire a Snam Rete Gas ai sensi della delibera 143/2013.

---

**S17. Osservazioni sulle ipotesi di revisione dell'articolazione della componente della tariffa di misura a copertura dei costi dei concentratori.**

Sul tema va tenuto conto che il numero di concentratori da installare non è solo funzionale alla densità di PdR in quanto risente anche della ottimizzazione del sistema di trasmissività dei contatori in funzione del loro posizionamento fisico rispetto al concentratore. A parità di PdR per raggiungere ad esempio i contatori di utenze poste sui balconi di un palazzo, fa differenza se questi risultano ubicati tutto sullo stesso lato del fabbricato ovvero sui quattro fronti (da uno a quattro concentratori). D'altronde la tecnologia non è "matura" e l'esperienza sul campo minimale, pertanto risulta difficile pensare di potersi ricondurre ad un semplice riconoscimento "parametrico".

Non si concorda inoltre con la scelta di porre i costi dei concentratori tra i costi centralizzati. Appare più logico ed idoneo allocare i costi dei concentratori nei costi di località perché sono costi legati al territorio che dovrebbero trovare riconoscimento diretto per Operatore. Qualora si procedesse lo stesso verso una parametrizzazione sulla base di driver di riferimento, andrebbe prevista di permettere una rendicontazione specifica nei casi in cui il numero di concentratori posati risultasse maggiore del 10% del numero calcolato con tali driver.

---

**S18. Osservazioni sulle ipotesi di fissazione della struttura delle tariffe di riferimento per il servizio di misura**

La eventuale revisione della struttura della tariffa di riferimento per il servizio di misura, deve essere coerente con la struttura della corrispondente tariffa obbligatoria. Per quanto detto in premessa e ai punti S5 ed S6, auspichiamo che ogni revisione della tariffa obbligatoria per motivi diversi dalla necessità di rispondere alla normativa sulle gare d'ambito sia rinviata al prossimo periodo regolatorio (specie in relazione all'incertezza sull'evoluzione della normativa, in tema di verifiche metrologiche, sul tema "smart meter" tra G10 e G25/G40).

---

**S19. Osservazioni sull'ipotesi di mantenere i meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura.**

Si valuta positivamente l'orientamento dell'Autorità di mantenere i meccanismi di perequazione dei ricavi, svincolando l'ammontare dei ricavi realizzati dalle imprese distributrici dai volumi di gas trasportato

---

**S20. Osservazioni sulle ipotesi di revisione del meccanismo di perequazione dei costi della misura.**

---

**S21. Osservazioni sull'ipotesi di ridefinizione dell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria su base ex-ante con riferimento ai distributori di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.**

Per i GAS diversi si preferisce evitare discontinuità e andare in continuità con il metodo vigente.

---

**S22. Osservazioni sull'ipotesi di rimodulazione degli ambiti tariffari gas diversi.**

---

**S23. Osservazione sull'ipotesi di reintroduzione del principio della libertà tariffaria per le località in avviamento.**

---

**S24. Osservazioni sull'ipotesi di abolizione del regime individuale dal primo anno del quarto periodo di regolazione.**

Si concorda con l'abolizione.

---

**S25. Osservazioni sui principi che l'Autorità intende adottare nella riforma dei contributi di connessione**

Si concorda con la proposta di adottare un approccio di tipo "shallow" per stabilire i criteri di socializzazione dei costi. Concordiamo inoltre di addebitare al cliente il solo costo degli impianti di distribuzione direttamente funzionali allo specifico allacciamento e oggetto esclusivo da parte del cliente finale e di socializzare i rimanenti costi (previa verifica di fattibilità tecnico-economica).

Per quanto riguarda i regimi di determinazione dei costi a forfait, si concorda con la proposta ma si richiede di verificare l'applicazione del forfait entro 8 metri anziché 10 metri. E di prevedere oltre gli 8 metri, l'imputazione dell'eccedenza computata a metro lineare.

Nei casi non rientranti nella misura a forfait, si concorda con l'applicazione del regime di spesa relativa

Per quanto attiene i driver per distinguere i costi di realizzazione da variabili esogene si ritiene insufficiente l'identificazione delle tre macro-aree del paese (Nord, Centro e



Sud). Un driver altrettanto significativo è il tipo di pavimentazione da ripristinare (es centro storico, conglomerato bituminoso e piano campagna).

---

**S26. Osservazioni in tema di regolazione delle prestazioni accessorie ulteriori agli allacciamenti.**

Non si concorda con l'applicazione di valori a forfait per le prestazioni accessorie in quanto ogni Azienda ha i suoi costi derivanti da specifiche gare e da specifici situazioni ambientali. Si propone pertanto di mantenere l'attuale metodologia. O al più prevedere costi standard per zone omogenee.